



## **Regolamento del Settore Giovanile**

*Approvato dal Consiglio Federale del 13 aprile 2019*

*Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'Attività Giovanile

Art. 2 - Il Tesseramento

### TITOLO II – I GIOVANI

Art. 3 - I Cuccioli

Art. 4 - I Cangurini

Art. 5 - I Canguri

Art. 6 - Gli Allievi

### TITOLO III - LE GARE

Art. 7 – Ordinamento delle gare – Attività Nazionale – Attività Regionale

Art. 8 - Affidamento dell'organizzazione dei Criterium

Art. 9 - Svolgimento delle gare

Art. 10 - Il Responsabile dei Criterium

Art. 11 - Le Giurie a livello regionale – Criteri di giudizio e punteggio

Art. 12 - Le Giurie a livello nazionale - Criteri di giudizio e punteggio

Art. 13 – Organizzazione Fase Nazionale

Art. 14 – Determinazione del Campione Regionale

Art. 15 - Promozione dell'immagine

Art. 16 - Entrata in vigore

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - L'Attività Giovanile

- 1 L'Attività Giovanile per la pratica ludico/sportiva del Pugilato è affidata alla Commissione ~~Tecnica Nazionale~~ Attività Giovanile che realizza, disciplina, coordina ed organizza tutte le attività sportive a carattere sia Nazionale che Regionale.  
A livello periferico le attività sportive per i giovani atleti sono demandate ai competenti Organi Territoriali che si avvalgono della collaborazione dei rispettivi Responsabili Regionali Settore Giovanile.
- 2 Il Responsabile Regionale del Settore Giovanile viene nominato dai Comitati o Delegati Regionali e dovrà essere individuato tra i Tecnici Sportivi che abbiano conseguito anche la qualifica di Istruttore Giovanile, preferibilmente Laureato in Scienze Motorie o ex ISEF. **Qualora non sia possibile individuare il Responsabile Regionale del settore Giovanile tra la categoria dei Tecnici Sportivi, i Comitati o Delegati Regionali, potranno scegliere, per tale ruolo, tra i Consiglieri Regionali in quota A.S.D. o tra gli appartenenti alla qualifica Dirigenti Societari.**  
Il Responsabile Regionale del Settore Giovanile dovrà operare su direttive impartite dal rispettivo Comitato o Delegato Regionale in base alle disposizioni della F.P.I. finalizzate ad incentivare, promuovere ed organizzare attività ludico/sportive di pugilato giovanile.
- 3 Il mantenimento della qualifica di Responsabile Regionale del Settore Giovanile per l'anno successivo è vincolato all'obbligo di partecipazione ai Corsi di Aggiornamento sull'Attività Giovanile indetti dalla F.P.I.
- 4 Al termine di ogni stagione sportiva il Responsabile Regionale del Settore Giovanile presenta al rispettivo Comitato o Delegato Regionale ed alla Commissione Attività ~~Nazionale~~ Giovanile una dettagliata relazione in merito all'andamento delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
- 5 L'Attività Giovanile si esplica in attività ludico/sportiva aperta ai giovani di ambo i sessi dai 5 ai 13 anni di età da compiere nell'anno sportivo di riferimento.
- 6 I giovani che svolgono l'attività ludico sportiva sono suddivisi in quattro fasce di età ed assumono la qualifica di:
  - Cuccioli : dai 5 ai 7 anni
  - Cangurini : 8 - 9 anni
  - Canguri : 10 – 11 anni
  - Allievi : 12 – 13 anni.
- 7 Le Associazioni Sportive, nel realizzare un proprio Settore Giovanile, devono obbligatoriamente Tesserare un Tecnico Sportivo che abbia conseguito anche la qualifica di Istruttore Giovanile al quale affidare la conduzione tecnica e l'organizzazione di tutte le attività ludico/sportive programmate.

### Art. 2 - Il Tesseramento

- 1 La partecipazione alle Attività Sportive Giovanili è consentita ai soli Giovani Atleti regolarmente tesserati alla F.P.I. per la Stagione Sportiva di riferimento presso le Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla F.P.I.
- 2 Il Tesseramento del Giovane Atleta deve essere effettuato presso i competenti Comitati o Delegati Regionali, compilando, in ogni sua parte, l'apposito Modulo di Tesseramento predisposto dalla F.P.I., con allegati tutti i documenti richiesti. Il modulo dovrà essere sottoscritto da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 3 All'Atto del Tesseramento, occorre presentare il Certificato di Idoneità non agonistica rilasciato dai competenti Medici ai sensi delle vigenti leggi e normative che dovrà essere custodito dall'Associazione Sportiva di appartenenza.
- 4 Il tesseramento, per la stagione sportiva in corso, ha validità annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

## TITOLO II – I GIOVANI

### **Art. 3 - I Cuccioli**

- 1** Si definiscono Cuccioli i giovani che compiono 5, 6 e 7 anni nella stagione sportiva in corso di validità.
- 2** Possono partecipare ai Criterium Regionali, svolgendo le prove dei Cuccioli, i giovani che hanno già compiuto i 5 anni nell'anno in cui si riferisce il tesseramento
- 3** Il Cucciolo svolge un'attività formativa individuale ludico/sportiva che si articola in prove a carattere generale (contenuti coordinativi e condizionali) ed in prove a carattere speciale (contenuti tecnico-tattici e di coordinazione specifica).

### **Art. 4 - I Cangurini**

- 1.** Si definiscono Cangurini i giovani che compiono 8 e 9 nella stagione sportiva in corso di validità.
- 2** I Cangurini svolgono un'attività ludico/sportiva che si incentra su prove individuali e di coppia, a carattere generale (contenuti coordinativi e condizionali) ed a carattere specifico (contenuti tecnico-tattici e di coordinazione specifica).

### **Art. 5 - I Canguri**

- 1** Si definiscono Canguri i giovani che compiono 10 e 11 anni nella stagione sportiva in corso di validità.
- 2** I Canguri svolgono un'attività ludico/sportiva che si incentra su prove individuali e di coppia, a carattere generale (contenuti coordinativi e condizionali) ed a carattere specifico (contenuti tecnico-tattici e di coordinazione specifica).

### **Art. 6 - Gli Allievi**

- 1** Si definiscono Allievi i giovani che compiono 12 e 13 anni nella stagione sportiva in corso di validità.
- 2** Gli Allievi svolgono un'attività ludico/sportiva che si incentra su prove individuali e di coppia, a carattere generale (contenuti coordinativi e condizionali) ed in prove a carattere speciale (contenuti tecnico-tattici e di coordinazione specifica).

## TITOLO III - LE GARE

### **Art. 7 – Ordinamento delle gare – Attività Nazionale – Attività Regionale**

- 1 Annualmente la FPI, per ogni stagione sportiva, stabilisce tramite apposite circolari i modelli di gara per ciascuna qualifica.
- 2 L'Attività Giovanile si articola in attività sportiva Nazionale e Regionale.

#### **Attività Sportiva Nazionale**

- Coppa Italia Giovanile
- Trofeo C.O.N.I.
- altre iniziative simili dedicate e programmate dal C.O.N.I. e/o F.P.I. , disciplinate e rese note con apposite Circolari/Comunicati

#### **Attività Sportiva Regionale**

- Criterium Regionali
  - Criterium Interregionali, previsti solo in caso di difficoltà organizzativa di una Regione per carenza partecipanti. L'attività tra Regioni diverse può svolgersi previo Nulla Osta rilasciato dalla segreteria del Settore Giovanile.
- 3 Per Criterium si intende un insieme di gare che vedano la partecipazione di atleti appartenenti alle diverse qualifiche previste, con la presenza di almeno due Associazioni e un numero minimo di 10 atleti partecipanti.
  - 4 Ai fini dell'acquisizione del punteggio per l'accesso alla classifica di merito i criterium devono prevedere la presenza di almeno tre Associazioni e un numero minimo di 10 atleti partecipanti.
  - 5 Gli atleti, al primo tesseramento, appartenenti a qualsiasi qualifica possono partecipare al Criterium Regionale solo dopo aver maturato almeno 15 giorni di tesseramento, pena l'esclusione dal Criterium.

### **Art. 8 - Affidamento dell'organizzazione dei Criterium**

- 1 I Comitati e/o Delegati Regionali, sentito il parere del Responsabile Regionale Giovanile, provvedono all'assegnazione dei Criterium Regionali garantendo una equa ripartizione di affidamento organizzativo tra tutte le ASD presenti sul proprio territorio ed interessate all'organizzazione dell'evento.
- 2 L'ASD organizzatrice dovrà:
  - rendere disponibile nella propria struttura gli spazi necessari e gli strumenti tecnici idonei per lo svolgimento delle gare per ciascuna qualifica;
  - provvedere alla massima diffusione e promozione della manifestazione attraverso iniziative specifiche.

### **Art. 9 - Svolgimento delle gare**

- 1 Le gare della qualifica "Cuccioli" sono a carattere individuale mentre quelle dei "Cangurini" prevedono prove individuali e di coppia.
- 2 L'ordine delle gare viene stabilito dal responsabile della manifestazione e di norma segue la progressione di qualifica.

- 3 Le qualifiche che prevedono attività in Coppia dovranno essere costituite con le seguenti modalità:
- Gli atleti dovranno appartenere alla stessa società.
  - In caso di atleti in numero dispari uno di essi può fare il "Jolly".
  - Un atleta può gareggiare due volte solo nel caso in cui sia atleta "Jolly".
  - Un atleta può gareggiare in coppia con un'atleta di altra società solo se nel caso in cui non siano presenti altri atleti della stessa società di appartenenza.
  - Ulteriori coppie costituite senza i requisiti sopra esposti verranno automaticamente eliminate in sede di controllo da parte del Settore Competente.
- 4 In tutte le prove in cui è prevista l'attività di Coppia, gli atleti dovranno utilizzare il paracostume e indossare il casco protettivo e i guanti da 10 once previsti dai regolamenti F.P.I.
- 5 Le atlete delle categorie "Canguri" e "Allievi" dovranno indossare il "Corsetto Toracico" (paraseno).

### **Art. 10 - Il Responsabile dei Criterium**

- 1 Il responsabile del Criterium è di norma il Responsabile Regionale dell'attività giovanile o un istruttore giovanile da questi delegato in accordo con il Comitato o il Delegato Regionale di competenza.
- 2 Il responsabile del Criterium è responsabile nei confronti della FPI dello svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme vigenti.
- 3 Al responsabile del Criterium sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
- a- Verificare l'iscrizione degli atleti partecipanti e la loro identità;
  - b- Disporre l'ordine delle gare e l'ordine di partecipazione degli atleti;
  - c- Verificare la presenza dei giudici di gara e, nel caso di loro assenza, provvedere alla loro sostituzione allo scopo di assicurare il regolare svolgimento del criterium;
  - d- Raccogliere le valutazioni dei giudici e farne le dovute elaborazioni;
  - e- Stilare la classifica per ciascuna qualifica e comunicarla ai partecipanti ed al pubblico attraverso l'annunciatore;
  - f- redigere il referto della manifestazione da consegnare al Comitato e/o Delegato competente per l'espletamento delle successive procedure;
- 4 Il competente Organo Territoriale, acquisito il Referto del Criterium, dovrà provvedere al corretto inserimento nel Sistema Informatico CONINET, entro il termine massimo di 7 giorni dalla conclusione dell'evento.

### **Art. 11 - Le Giurie a livello regionale – Criteri di giudizio e punteggio**

- 1 I criteri di giudizio ed il punteggio da assegnare ad ogni singola prova sono riportati nell'allegato 1 - "Modelli di Gara".
- 2 Nei Criterium Regionali la giuria è composta da due giudici, di norma il Responsabile dell'Attività Giovanile ed il Rappresentante dei Tecnici Sportivi, a condizione che non abbiano atleti in gara tesserati con la loro associazione di appartenenza. In tal caso il Comitato o Delegato Regionale designerà due giudici fra i Tecnici Sportivi che siano in possesso anche della qualifica di Istruttore Giovanile **o, in alternativa, potranno essere designati Arbitri e Giudici appartenenti al G.A.G. regionale.**
- 3 Nei Criterium Regionali il giudizio delle singole prove si ottiene dalla media dei giudizi espressi dai due giudici

## **Art. 12 – Le Giurie a livello nazionale - Criteri di giudizio e Punteggio**

- 1** I criteri di giudizio ed il punteggio da assegnare ad ogni singola prova sono riportati nell'allegato 1- "Modelli di Gara".
- 2** Nelle Attività Nazionali la Giuria è composta dai componenti della Commissione Giovanile e dal Responsabile Giovanile della Regione ospitante l'evento. In caso di defezione di uno o più componenti giudicanti, questo/i può/possono essere sostituito/i da un componente dell'Esecutivo dei Tecnici Sportivi.
- 3** Nelle competizioni a carattere Nazionale (attuale Coppa Italia e Trofeo CONI), il punteggio finale si determina escludendo il punteggio minimo e massimo espresso dai 5 giudici e facendo la media dei restanti 3 punteggi.
- 4** Strumenti ben visibili saranno utilizzati dalle giurie per rendere noti i loro giudizi, che saranno annunciati pubblicamente da un responsabile addetto a tale funzione.
- 5** Un giudice non potrà esprimere il proprio giudizio nel caso in cui gareggi la propria regione di appartenenza. Per determinare il quinto punteggio, necessario per la media (vedi punto 12.3), la Commissione Settore Giovanile comunicherà, preventivamente, al Settore federale, quale dei quattro giudizi espressi verrà utilizzato due volte.

## **Art. 13 – Criteri di Individuazione Composizione Squadra Regionale - Organizzazione Finale Nazionale/Coppa Italia Giovanile**

- 1** La F.P.I. ogni anno stabilisce le modalità di realizzazione della Fase Finale denominata "Coppa Italia Giovanile". I Criterium Regionali sono considerati competizioni sportive valide quale selezione per la realizzazione delle rispettive Squadre Regionali aventi diritto di partecipazione alla Coppa Italia.
- 2** La composizione della Squadra Regionale che dovrà partecipare alla Fase finale di detta manifestazione Nazionale è disciplinata dai seguenti criteri:
  - a** - Per ogni concorrente, sia singolo (CUCCIOLO), che in coppia (CANGURINO, CANGURO e ALLIEVO), questi ultimi intesi come unità, la partecipazione diviene obbligatoria ad almeno 3 (tre) Criterium Regionali e/o Interregionali;
  - b** - Al fine della determinazione degli Atleti aventi diritto di partecipazione, ogni singolo Comitato o Delegato Regionale dovrà stilare una classifica per ciascuna qualifica, compilando l'apposita tabella pubblicata sul sito federale che terrà conto della media dei 3 (tre) migliori punteggi e/o risultati totalizzati dagli Atleti nei Criterium effettuati. Il calcolo viene effettuato in automatico inserendo i dati nella suddetta tabella.  
I tesserati delle varie qualifiche, singoli e/o coppie, che totalizzeranno il miglior punteggio medio, accederanno di diritto alle Finali Nazionali. In caso di ex-aequo sarà classificato primo l'atleta più giovane.
  - c** - In caso di impedimento degli atleti primi classificati potranno partecipare i secondi e così via. Se l'eventuale assente fa parte di una coppia di "Cangurini", di "Canguri" o di "Allievi", il Responsabile Regionale provvederà a sostituirlo con altro atleta, in base al miglior punteggio ottenuto nelle gare effettuate, anche se appartenente ad altra società della Regione.
  - d** - Nelle categorie "Cangurini", "Canguri" e "Allievi" la coppia può anche variare da un Criterium ad un altro, in riferimento al comma 3 dell'art. 9 del presente regolamento.
  - e** - Nel caso in cui, durante un criterium, il numero degli atleti di una qualifica in cui è prevista attività in coppia è dispari, occorrerà ricorrere alla costituzione delle coppie nelle modalità indicate al comma 3 art. 9 del presente regolamento.
  - f** - Alla Fase Nazionale della Coppa Italia le Rappresentative Regionali hanno diritto di usufruire di due accompagnatori, uno dei quali avrà la mansione di Capo Delegazione; nel

caso in cui la Rappresentativa Regionale sia costituita da meno di n° 4 atleti è previsto un solo accompagnatore.

- g- Alla Fase Nazionale della Coppa Italia, oltre alla classifica individuale o di coppia, viene stilata anche una classifica per Regione, frutto della somma delle posizioni ottenute nelle singole qualifiche con la proclamazione delle prime 3 Rappresentative Regionali classificate.

#### **Art. 14 – Determinazione del Campione Regionale**

- 1 Il campione Regionale si determina inserendo i punteggi di ogni atleta nell'apposita tabella pubblicata sul sito federale.
- 2 Risulterà Campione Regionale l'atleta (qualifiche singole) o gli atleti (qualifiche in cui sono previste attività in coppia) che hanno conseguito un punteggio maggiore, determinato dalla somma dei punteggi ottenuto in ogni criterium.

#### **Art. 15 Promozione dell'immagine**

- 1 Al solo fine di promuovere l'immagine dell'attività giovanile è consentito alle Associazioni e Società che ne fanno specifica richiesta ai rispettivi Comitati o Delegati Regionali di far precedere le riunioni ordinarie di pugilato con le **DIMOSTRAZIONI**. Esse si dovranno svolgere esclusivamente sulla base dei modelli di gara in vigore nelle qualifiche che prevedono le prove "in coppia" preferibilmente tra Atleti ed Atlete dello stesso sesso, tesserati per l'anno in corso con la stessa Associazione/Società.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.